



**SETTORE TECNICO F.I.G.C.**  
*Stagione Sportiva 2009/2010*

**COMUNICATO UFFICIALE N° 001**

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 3 luglio 2009 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **GIORGIO DI ANTONIO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Antonio** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per la mancata osservanza dell'accordo vigente tra LND/AIAC che stabilisce i parametri economici massimali da corrispondere agli allenatori dilettanti;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009 e l'ammenda di € 400,00.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati  
**P.Q.M.**

dichiara il sig. **GIORGIO DI ANTONIO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009** e l'ammenda di € 400,00.

Procedimento disciplinare a carico di **SILVANO GAFFORINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Gafforini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, art.35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di tecnico, nella stagione sportiva 2008/2009, per la società FC Aurora Travagliato senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **SILVANO GAFFORINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **DAVIDE ONORINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Onorini** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, art.35 del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto attività di tecnico, nella stagione sportiva 2008/2009, per la società FC Aurora Travagliato senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **DAVIDE ONORINI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **IVAN GIOVANNI PRANDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **IVAN GIOVANNI PRANDI** della sanzione della squalifica fino al **31/12/2009** e l'ammenda di € 500,00.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO BITETTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **VITO BITETTO** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCA BATTINI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **LUCA BATTINI** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO ARENSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.  
Il Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

**DISPONE**

il rinvio dell’udienza a data da destinarsi e concede alle parti i termini fino al 10/09/2009 per il deposito di documentazione integrativa.

Procedimento disciplinare a carico di **EDOARDO SCALERA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.  
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Scalera** è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell’ art. 38, comma 1, delle NOIF per aver assunto, nella stagione sportiva 2008/2009, la guida tecnica della società Maddalonese dopo essere stato esonerato dalla società San Vincenzo Ferreri;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **EDOARDO SCALERA** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO MONACA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Monaca** è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, 36, comma 2, e 38, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2007/2008, attività di mediazione nel collocare il giovane calciatore Lorenzo Purpura prima presso la società AS Atletico Ispica e successivamente presso la società ASD Rosolini;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/11/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 22/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano sufficientemente comprovati dalle dichiarazioni acquisite in atti e soprattutto rese dal calciatore Lorenzo Purpura nel corso dell’audizione del 03/04/2009

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROSARIO MONACA** responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **CHRISTIAN SAVARINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Savarino** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 2 e 38, comma 4, delle NOIF e agli artt. 34, comma 2, 35, comma 1 e 38, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel corso della medesima stagione sportiva 2008/2009 l'attività di allenatore a favore della società ASD Modenese, pur in costanza di tesseramento, quale calciatore, con la società polisportiva Baggiovara;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 25/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **CHRISTIAN SAVARINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO TORREGROSSA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Torregrossa** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all' art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato per parte della stagione sportiva 2008/2009 l'attività di allenatore per la società ASD Barrese senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 17/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ROBERTO TORREGROSSA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/9/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ERNESTO GELOSO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **ERNESTO GELOSO** della sanzione della squalifica fino al **15/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **MARCO MONTRESOR** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

visto l'odierno verbale di udienza in cui si dà atto della proposta di applicazione della sanzione ridotta ai sensi dell'art. 23 del CGS come formulata dal deferito nei limiti in cui è stata accolta dalla Procura Federale e riconosciuta come congrua da questa Commissione

**ORDINA**

l'applicazione al sig. **MARCO MONTRESOR** della sanzione della squalifica fino al **30/09/2009** e l'ammenda di **€ 1.000,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO PETRONE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Petrone** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 2, e art. 22, comma 7, per essere stato inserito, nella stagione sportiva 2008/2009, in distinta di gara per la società ASD Leini pur in pendenza di squalifica;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/06/2010 e l'ammenda di € 500,00;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 07/04/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati;
- che in particolare il deferito ha tentato di negare la efficacia della pubblicazione della precedente squalifica abitualmente effettuata a mezzo C.U.

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **VITO PETRONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/03/2010** e l'ammenda di **€ 300,00**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUCIANO DI MAURO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Mauro** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all' art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato per parte della stagione sportiva 2008/2009 l'attività di allenatore per la società ACD Real Gazebo senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 18/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUCIANO DI MAURO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO FLORIMBJ** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;

- considerato che il sig. **Florimbj** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dell' art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF per aver assunto, nella stagione sportiva 2008/2009, la guida tecnica della società ASD Favale 1980 dopo essere stato esonerato dalla società FC Tossicia;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/10/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 24/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANGELO FLORIMBJ** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **31/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **NORIS NORA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Nora** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, delle NOIF e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/2009, la funzione di allenatore per la società Young Boys senza formalizzare regolare tesseramento ed in affiancamento ad altro soggetto a ciò non abilitato secondo le norme federali;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 19/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **NORIS NORA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO RAUSI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Rausi** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato per parte della stagione sportiva 2008/2009 l'attività di allenatore per la società ASD Gravina Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/9/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **ANTONINO RAUSI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **LUIGI DI DOMENICO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Domenico** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del regolamento del Settore tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver svolto per parte della stagione sportiva 2008/2009 attività di allenatore per la società ASD Palazzolo senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 07/06/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

**P.Q.M.**

dichiara il sig. **LUIGI DI DOMENICO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ADRIANO BUFFONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

Il Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Vista la richiesta del differimento avanzata dal deferito in data odierna ai fini del patteggiamento

**DISPONE**

il rinvio dell'udienza a tale scopo al 23/07/2009 alle ore 11.00.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MORLACCO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

Il Presidente della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

**DISPONE**

il rinvio dell'udienza al 23 luglio 2009 alle ore 11.00.

Procedimento disciplinare a carico di **ROSARIO DI STEFANO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Di Stefano** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2008/2009, l'attività di allenatore per la società Sporting Club Don Bosco senza formalizzare regolare tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009.

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROSARIO DI STEFANO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **RINO BARON** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Baron** è stato deferito per violazione dell'art. 5, comma 1, del Cgs e dell'art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver espresso, nel corso di una trasmissione sportiva, dichiarazioni, giudizi e rilievi lesivi della reputazione di alcuni tesserati;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per la durata di mesi tre;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 03/11/2008.

Ritenuto che:

- i fatti addebitati risultano documentalmente comprovati;
- soprattutto all'esito dell'accurata presa visione del DVD (ore 18.13' e 20'') prodotto dalla difesa del deferito relativo alla trasmissione incriminata

P.Q.M.

- dichiara il sig. **RINO BARON** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **15/10/2009**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO MORONI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **Moroni** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 33, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver assunto, nella stagione 2008/2009, in costanza di iscrizione nel ruolo tecnico, la qualifica di dirigente accompagnatore della società AS Sanremo Boys con n. 2 tessere impersonali, come anche ammesso nel corso dell'audizione avanti al Collaboratore delle Procura Federale;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/12/2009.

Ritenuto che:

- dalla relazione della Procura Federale e dai documenti acquisiti non risulta raggiunta la prova dei fatti addebitati;
- che altresì il deferito non ha affatto ammesso le proprie responsabilità come invece apparirebbe dalla ridetta relazione della Procura Federale;
- che ciò è ribadito dal deferito nella sua memoria difensiva del 12/05/2009

P.Q.M.

- dichiara il sig. **ANGELO MORONI** prosciolto dall'addebito disciplinare che gli è stato contestato.

Procedimento disciplinare a carico di **RAFFAELE SETTE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Sette è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 38, comma 1, delle NOIF per aver, nella stagione 2008/2009, svolto attività di allenatore per la Soc. Pol. Montagnareale ASD senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/09/2009;
- assunta la memoria difensiva del deferito del 25/06/2009.

Ritenuto che:

- risultano i fatti documentalmente comprovati ed ammessi anche dal deferito  
**P.Q.M.**
- dichiara il sig. **RAFFAELE SETTE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **30/09/2009**

Firenze, 03 luglio 2009

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Azeglio Vicini